



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
DAVIT Ornella	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE	X	
BORGARELLO Giovanni	CONSIGLIERE		X
TAGLIERO Rosella	CONSIGLIERE		X
BELLA Samuel	CONSIGLIERE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	CONSIGLIERE	X	
RIGANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
AGLI' Herbert	CONSIGLIERE	X	
VECCHIETTI Rosanna	CONSIGLIERE		X
TORRELLI Emidio	CONSIGLIERE	X	
TOURN Cristina Silvia	CONSIGLIERE	X	
AGNUSDEI William Giuseppe	CONSIGLIERE		X
Totale Presenti:		9	
Totale Assenti:			4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BURRELLO Dott. Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I.. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ritenuto che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. le sole partecipazioni dirette;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuell che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112 del Tuell, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.” allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Considerato che l'allegato “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.” (Allegato A) non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, non risulta necessario il parere del Revisore alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

Con N. 7 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 2 Consiglieri non partecipano al voto (Consiglieri di minoranza Torrelli e Tourn);

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Torre Pellice alla data del 23 settembre 2016 come risulta dalle “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.” allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:
 - a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b) ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - c) ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;
 - d) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

5. di incaricare i competenti uffici ad effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Torre Pellice.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BURRELLO Dott. Giuseppe